



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO
E DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 164 del 23/09/2024

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PARMA DEL 29 SETTEMBRE 2024. ISTITUZIONE SEGGIO SPECIALE - VOLANTE.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

- il comma 58 che stabilisce che il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della provincia;
- il comma 59 che prevede che il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni;
- il comma 62 che stabilisce che il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale;
- il comma 67 che disciplina la composizione del Consiglio Provinciale che, in relazione alle dimensioni demografiche della Provincia di Parma, assegna al consiglio n. 12 componenti, oltre al Presidente;
- il comma 68 che stabilisce che il Consiglio provinciale dura in carica 2 anni;
- i commi da 69 a 80 che disciplinano le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione dei membri del Consiglio provinciale;

Visto, in particolare, il comma 79, lettera b), dell'art. 1 della Legge citata, che, nel disciplinare l'indizione delle elezioni del Consiglio provinciale, stabilisce che le elezioni siano indette e svolte entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Richiamato, inoltre, il secondo periodo della lettera b), del comma 79, dell'art. 1, della legge n. 56/2014, in base al quale "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti";

Dato atto che il Presidente e il Consiglio Provinciale in carica sono stati eletti in data 18 dicembre 2021;

Richiamato l'articolo 1, comma 4-bis, D.L. n. 7 del 29/01/2024, conv. con mod. nella legge n. 38/2024, che ha differito il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali al 29 settembre 2024 limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, d.l. n. 7/2024, fino al rinnovo degli organi provinciali è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza;

Dato atto, inoltre, che il Comitato Direttivo UPI ha approvato il documento relativo alle elezioni provinciali 2024, oggetto di presa d'atto da parte della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, individuando la data unica del 29 settembre 2024 per lo svolgimento delle elezioni provinciali previste nell'anno 2024;

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 138 del 06/08/2024 con il quale sono state indette per il giorno domenica 29 settembre 2024 le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale di Parma;
- il Decreto Presidenziale n. 139 del 06/08/2024, con il quale è stato costituito l'Ufficio Elettorale per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale di Parma e sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del predetto Ufficio nonché di istituzione del Seggio Elettorale;

Rilevato che sono elettori del Presidente e del Consiglio Provinciale di Parma i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni ricompresi nel territorio Provinciale e che potrebbero, alla data delle elezioni, essere ricoverati in strutture sanitarie collocate nel territorio della provincia di Parma e non essere in grado di esercitare il

diritto di voto, ricorrendo una delle cause previste per legge;

Evidenziato che, in ragione del meccanismo del “voto ponderato” previsto per le elezioni di secondo grado come quelle provinciali, la non partecipazione al voto anche di un numero esiguo di sindaci/consiglieri appartenenti ai Comuni più grandi rende teoricamente condizionante l'esito della consultazione;

Ravvisata pertanto la necessità di salvaguardare il pieno esercizio del diritto di voto di tutto l'elettorato attivo, attraverso modalità operative che assicurino la piena garanzia dello svolgimento del procedimento e della raccolta del voto, prevedendo anche per Sindaci e Consiglieri Comunali elettori ricoverati in strutture sanitarie collocate nel territorio della provincia di Parma, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano anche a tali soggetti di poter prendere parte attiva alle consultazioni;

Richiamati:

- l'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con mod. in legge 27 gennaio 2006, n. 22 e s.m.i. che consente il voto domiciliare per gli elettori (elettorato attivo ai sensi della legge n. 56/2014) affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, purché facciano pervenire entro 3 giorni antecedenti il giorno della votazione apposita documentazione;

- l'art. 9, della Legge 23 aprile 1976 n. 136, il cui comma 1 dispone che “per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto ... il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine”;

- l'art. 51 del d.p.r. 30.3.1957, n. 361 che dispone che “i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, ... una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura”;

- l'art. 53, del d.p.r. 30.3.1957, n. 361, relativo all'espressione di voto degli elettori ricoverati in ospedali e case minori;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 80 dell'articolo 1 della citata Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm. e ii.;

Viste, altresì, le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Legge n° 56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n° 32/2014 e la successiva Circolare del Ministero dell'Interno n° 35/2014;

Visto, infine, il “Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 340 del 04.09.2014 e modificato con Decreto Presidenziale n. 249 del 03/11/2021, applicabile - in quanto compatibile - anche per le suddette nuove elezioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, nonché Dirigente dell'Ufficio “Consiglio - Assemblea dei Sindaci - Elettorale”, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL);

Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DECRETA

1. di istituire un seggio volante, abbinato al seggio ordinario, per le funzioni di raccolta del voto ospedaliero e/o domiciliare, nell'ambito del territorio della Provincia di Parma, degli elettori interessati che si trovano nella impossibilità per qualsiasi motivazione di carattere sanitario di recarsi presso il seggio ordinario della Provincia. Le modalità di richiesta per la raccolta del voto sono quelle stabilite al successivo punto 3);
2. di attribuire al seggio volante la raccolta del voto ospedaliero e/o domiciliare degli elettori interessati, nell'ambito del territorio della Provincia di Parma, che si trovano in una delle situazioni previste dalla normativa di riferimento, i cui componenti dovranno attivarsi nel rispetto delle modalità operative fissate dal Presidente di Seggio;
3. di stabilire che gli aventi diritto al voto che si trovano nelle condizioni di cui ai punti precedenti, dovranno far pervenire, in modalità telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@postacert.provincia.parma.it al Presidente della Provincia, entro le ore 12,00 del giorno 26/09/2024, la dichiarazione in cui si attesta la loro volontà di esprimere il voto presso ospedali, o altri istituti o case di cura, o presso il proprio domicilio, allegando una certificazione medica che attesti l'esistenza delle condizioni previste per esercitare il diritto di voto e venga rilasciata dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 10° giorno antecedente la data della votazione, salvo situazioni di urgenza non diversamente fronteggiabili;
4. demandare al Presidente di Seggio le modalità organizzative di raccolta di voto al domicilio;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente dell'Ufficio elettorale per le incombenze di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Parma, nonché sul sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "*Elezioni provinciali 29 settembre 2024*", e la trasmissione via P.E.C. ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per la pubblicazione in ciascun Albo Comunale e sito web istituzionale comunale, nonché al Prefetto della Provincia;
7. di rendere esecutivo il presente provvedimento all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO CONSIGLIO - ASSEMBLEA SINDACI - ELETTORALE

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3279 /2024** ad oggetto:

" ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PARMA DEL 29 SETTEMBRE 2024. ISTITUZIONE SEGGIO SPECIALE - VOLANTE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 20/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale